

UNIONE DEI COMUNI "FEUDO D'ALI"

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

N. <u>4</u> del registro	Oggetto
Del <u>13/12/2021</u>	DISCIPLINARE RECANTE "NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI "FEUDO D'ALI" IN MODALITÀ TELEMATICA" VALEVOLE ESCLUSIVAMENTE PER IL TEMPO DELL'EMERGENZA COVID - 19.

L'Anno duemilaventuno, il giorno Tredici del mese di DICEMBRE alle ore 11⁰⁰ in Santa Elisabetta, presso la Sede dell'Unione,.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

In virtù della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 9 del 12/09/2021 con la quale il sottoscritto Arch. Domenico Gueli, Sindaco del Comune di Santa Elisabetta veniva nominato Presidente dell'Unione dei Comuni "Feudo D'Ali"

PREMESSO che, come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID19, c.d. Coronavirus, è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che il Governo nazionale e regionale sono intervenuti con i primi provvedimenti volti all'introduzione di misure con carattere d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19/le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. ", le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" (GU n.70 del 17-3-2020);

CONSIDERATO che l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sancisce che "... 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni ...";

CONSIDERATO che la sopra citata disposizione normativa prevede la possibilità che la riunione del Consiglio Direttivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Direttivo, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

CONSIDERATO che:

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze di governo dell' Unione nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone e ogni assembramento;

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

VISTI, inoltre, i provvedimenti:

- **DPCM 22 marzo 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.76 del 22.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- **ORDINANZA** del Ministro della Salute, in concerto con il Ministro dell'Interno, del 22 marzo 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

PRESO ATTO che lo stato di emergenza Covid è stato prorogato dal Consiglio dei Ministri fino al 31 marzo del 2022;

RITENUTA necessaria l'introduzione di disposizioni emergenziali che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza che richi amino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai componenti del Consiglio Direttivo circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge.

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Direttivo in modalità di videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Direttivo per le motivazioni di cui alle norme citate, esclusivamente per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

RISCONTRATO che la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio Direttivo rientra nelle prerogative di proposizione del Presidente del Consiglio Direttivo;

RITENUTO necessario svolgere i Consigli Direttivi, in questa fase, in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione dei Comuni, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

RILEVATO, ai fini della tracciabilità, che il collegamento mediante un accreditamento digitale (*file log*, indirizzo *IP*) afferente ai componenti dell'organo mediante piattaforme, cellulari, pc, consente di risalire al titolare del collegamento o dell'utenza;

ADOTTA

il seguente Disciplinare per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Feudo d'Alì" in modalità telematica.

DISCIPLINARE RECANTE "NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' UNIONE DEI COMUNI " FEUDO D'ALÌ" IN MODALITÀ TELEMATICA" VALEVOLE ESCLUSIVAMENTE PER IL TEMPO DELL'EMERGENZA COVID
- 19

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Feudo d'Alì". La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse di Comuni, pertanto la sede è virtuale. La proposta di adottare, esclusivamente per il tempo dell'emergenza COVID – 19, La modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio Direttivo rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Definizioni della modalità telematica

1. Ai fini del presente disciplinare sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio Direttivo che si svolgono con la seguente modalità:

in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione dei Comuni, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti prioritariamente a diretta disposizione dei soggetti interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi e disciplina del flusso documentale

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente dell'Unione e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse da quella amministrativa dell'Unione, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Direttivo

1. Al momento della convocazione della seduta in videoconferenza saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione dell'Unione.

2. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente dell'Unione e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

3. Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

4. La seduta, dopo l'appello da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente dell'Unione valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dai regolamenti, dallo statuto, dalla legge.

DISPONE

L'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta del Consiglio Direttivo in videoconferenza.

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente dell'Unione
(Arch. Domenico Gueli)



Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 55 comma 5^a della legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio

Registrato l'impegno di spesa al n.

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

attesta

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii è stata pubblicata nel sito istituzionale www.unionecomunitali.it, giusta legge n.69/2009, dal _____ al _____ rep. N. _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.) e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza dell'Unione, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii., essendo stata pubblicata nel sito istituzionale www.unionecomunitali.it, giusta legge n.69/2009, per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati: è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

☐ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio

Dalla Residenza dell'Unione, li _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

E' copia conforme all'originale.

Li _____

Il Segretario dell'Unione

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Comuni il giorno _____

mediante lettera prot. n. _____

Il Segretario dell'Unione

C_1185 - - 1 - 2021-12-16 - 0006731